

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1617

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BUZZI

Presentata il 3 settembre 1964

Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa parrocchiale di San Uldarico in Parma di una porzione di mq. 670 del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito in Parma, piazzale Santa Flora (area di rispetto del Chiostro San Uldarico)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 13 giugno 1960, n. 625 veniva autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Parma del locale compendio patrimoniale disponibile dello Stato, denominato « ex caserma Marcucci Poltri », ad eccezione del chiostro di S. Uldarico e di un'area ad essa adiacente su cui insistono fabbricati, già in uso alla caserma ed ora fatiscenti.

Detto chiostro veniva escluso per il suo valore monumentale — è infatti una pregevole costruzione del XV secolo — e l'area adiacente veniva considerata come « area di rispetto » per la valorizzazione dell'insigne monumento.

Tutto questo risulta chiarito dalla allegata planimetria che risulta allegata anche alla citata legge n. 625.

Con la presente proposta di legge si intende autorizzare la vendita a trattativa privata della cosiddetta « area di rispetto » alla chiesa parrocchiale di S. Uldarico per le seguenti considerazioni:

a) la chiesa parrocchiale abbisogna per le sue attività educativo-sociali e religiose di un'area su cui costruire le sue opere né può avere altra o migliore opportunità che questa, essendo l'area di cui trattasi prospiciente la

piazza di S. Uldarico di proprietà della chiesa stessa (ex-cimitero);

b) le finalità che la legge n. 625 ha inteso garantire escludendo dall'autorizzazione per la vendita al comune di Parma l'area B di cui alla planimetria e che costituisce l'oggetto della presente proposta, sarebbero ugualmente salvaguardate in quanto si fa obbligo all'acquirente di assicurare un accesso decoroso e pubblico al chiostro monumentale di S. Uldarico oggi inaccessibile ai visitatori.

Va notato che la chiesa è « consegnataria » di detto chiostro come risulta da verbale di consegna della soprintendenza ai monumenti per l'Emilia del 6 agosto 1924;

c) il vincolo dell'uso in perpetuo dell'area per scopi educativi, assistenziali e religiosi elimina ogni e qualsiasi intento speculativo, giustificando così la trattativa privata, tanto più se si considera che soltanto la chiesa parrocchiale — per i suoi fini istituzionali e per il fatto particolare che a detta area B oltre che al chiostro si accede soltanto attraverso la proprietà della chiesa stessa — può avere interesse all'acquisto.

A queste considerazioni va poi aggiunto che l'acquisto dell'area da parte della chiesa

parrocchiale consentirebbe la sistemazione di una zona cittadina compresa nel centro storico di Parma mentre il persistere della situazione attuale impedirebbe qualsiasi intervento da parte di chiunque.

L'antico chiostro, la stessa chiesa parrocchiale e l'area su cui sorgeva la ex Caserma Marcucci Poltri costituirono, sino al 1810, il monastero di S. Uldarico delle suore benedettine. Con la soppressione, il monastero passò prima al Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla e quindi, dopo l'unificazione nazionale, al patrimonio demaniale del Regno d'Italia.

Dall'incameramento rimasero escluse la chiesa parrocchiale e sue pertinenze.

L'area di recente venduta al comune di Parma sarà utilizzata per la costruzione di due edifici scolastici.

L'acquisizione dell'area residua da parte della chiesa parrocchiale consentirà un'organica sistemazione urbanistica dell'intera zona con la giusta valorizzazione del chiostro monumentale e, nel contempo, permetterà all'ente ecclesiastico di svolgere, in modo più adeguato ai tempi, le sue funzioni istituzionali.

Alle ragioni di convenienza pare al proponente si associno, con non minor importanza, ragioni storiche e sociali tali da raccomandare l'accoglimento della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la vendita, a trattativa privata, in favore della chiesa parrocchiale di Sant'Uldarico in Parma, per il prezzo di lire 20.000.000, dell'area adiacente il Chiostro di Sant'Uldarico, di proprietà demaniale, indicata con la lettera *B* nella planimetria allegata alla presente legge nonché dei fabbricati sopra costruiti.

ART. 2.

L'area di cui sopra dovrà in perpetuo essere destinata dall'acquirente ad attività educative, assistenziali e religiose ivi compresa l'abitazione del parroco.

Eventuali costruzioni e qualunque opera di sistemazione dell'area per i fini di cui al comma precedente dovranno comunque assicurare un pubblico accesso al Chiostro di Sant'Uldarico e l'acquirente dovrà assumerne l'onere.

ART. 3.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

